

(N. 1688)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa governativa — recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Parlamento (Atto Camera n. 3019) — concernente « Ulteriori interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 » reca, all'articolo 9, disposizioni con le quali si prorogano fino al 31 dicembre 1985 le agevolazioni tributarie — che andranno a scadere con il prossimo 31 dicembre 1981 — a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord.

In particolare, il citato articolo 9 del disegno di legge prevede:

la proroga fino al 31 dicembre 1985 dell'esonero, previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, dal pagamento dell'IVA delle cessioni di fabbricati e di prefabbricati; dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla ricostruzione e per la riparazione degli immobili distrutti dagli eventi sismici; delle cessioni dei rimorchi ad uso abitazione; delle cessioni di beni e prestazioni di servizio per la ricostruzione delle scorte a favore delle aziende agricole; delle cessioni di beni e prestazioni di servizio relative alle opere di pubblica utilità; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario del Governo;

la proroga fino al 31 dicembre 1985 delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 41-ter della legge di conversione n. 730 del decreto n. 648 nonché di quelle contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, agevolazioni che, rispettivamente, consistono nel pagamento delle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali per gli atti di primo acquisto di edifici da ricostruire o riparare e nell'esenzione decennale Ilor — di cui agli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

— per i territori della provincia di Trieste e per le imprese artigiane e industriali delle zone depresse del Centro-Nord, nonché per i territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Cassian d'Isonzo e Staranzano;

l'elevazione dagli attuali tre a cinque anni dalla data dell'acquisto, del periodo di tempo concesso al compratore (degli immobili da ricostruire o riparare) per eseguire i relativi lavori, pena la decadenza dei benefici fiscali di cui al menzionato articolo 41-ter della legge n. 730 di conversione del decreto n. 648 del 1976.

Con una apposita norma di carattere transitorio è stato altresì disposto che il maggior termine di cinque anni si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti, escludendosi tuttavia i rimborsi delle somme già eventualmente recuperate per i casi in cui è stata comminata la decadenza per il mancato rispetto del termine triennale attualmente previsto;

la sospensione del decorso dell'esenzione venticinquennale dall'Ilor per i fabbricati distrutti o danneggiati durante il periodo di inutilizzo dei fabbricati stessi;

la sospensione del decorso dell'esenzione decennale dell'Ilor in favore delle imprese artigiane e industriali, durante il periodo di inattività dell'impresa.

La imminenza della ricordata scadenza (31 dicembre 1981) del termine di validità della vigente proroga delle agevolazioni, che, per l'assoluta mancanza dei tempi tecnici, non consente al Parlamento — che com'è noto, è pressato dall'impegno di esaminare e portare a termine, con priorità, una mole di provvedimenti urgenti e di rilevante importanza — di esaminare ed approvare nello spazio di pochi giorni il ricordato disegno di legge, motivo per cui il Governo preoccupato di lasciare un vuoto legislativo ove alla predetta scadenza del 31 dicembre 1981 non vengano prorogate le preelencate agevolazioni (tra le quali, come si è visto, vi è quella di cui all'articolo 40 del decreto n. 648 relativa all'esonero Iva, esonero che verrà me-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no in mancanza di una norma di proroga, ed i soggetti interessati agli acquisti di beni e di servizi dovranno dal 1° gennaio 1982 pagare l'Iva e sopportare quindi esposizioni finanziarie per poi chiedere i rimborsi dopo che sarà stato approvato il ricordato disegno di legge), ha ravvisato la necessità di provvedervi mediante l'adozione dell'unito decreto-legge, che nell'articolo 1 recepisce tutte le disposizioni contenute nell'articolo 9 del ricordato disegno di legge, tra cui vi è la proroga delle agevolazioni tributarie fino al 31 dicembre 1985.

Con l'ultimo comma dello stesso articolo 1 dell'unito decreto-legge si provvede inoltre ad elevare il limite degli investimenti in impianti fissi a 6 miliardi di lire per le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone depresse del Centro-Nord e ad 8 miliardi di lire per le imprese di trasporto

per mezzo funi che operano nei territori montani delle stesse zone. La disposizione avrà effetto dal 1° gennaio 1982.

Com'è noto gli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamati nel primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, stabiliscono per le suddette imprese, rispettivamente, il limite di 2 e 3 miliardi di lire, ai fini dell'esenzione da ogni tributo diretto sui redditi prevista dalla stessa legge n. 614.

La elevazione dei predetti limiti (non prevista dall'articolo 9 del disegno di legge governativo) si giustifica con l'esigenza di adeguare i limiti in questione al valore reale della moneta che ha subito dal 1966 ad oggi un notevole mutamento a causa del processo inflazionistico.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente: « Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 ».

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord, nonchè ad elevare gli attuali limiti relativi agli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'articolo 1 del preindicatedo decreto n. 207.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985.

Il secondo comma dell'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è così modificato:

« L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro 5 anni

dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi ».

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilità.

L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato articolo 30 del decreto n. 601, è elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA